

VERBALE DI ACCORDO

IN MATERIA DI TASSAZIONE AGEVOLATA AL 10% SULLE COMPONENTI ACCESSORIE DELLA RETRIBUZIONE CORRISPOSTE IN RELAZIONE AD INCREMENTI DI PRODUTTIVITA'

Addì 18 gennaio 2012 presso la sede UILTUCS-UIL di Roma Via Nizza 154, si sono incontrati:

Donato Fiore, Michele Dentice ed Eva Lincetto per Sonepar Italia SpA e Sonepar Immobiliare e di Servizi SpA con sede in Padova, Riviera Maestri del Lavoro 24

e

Daria Banchieri per la FILCAMS CGIL Nazionale

Ivana Veronese per la UILTUCS UIL Nazionale

Dario Campeotto per la FISASCAT/CISL Nazionale

Premesso che

con circolare 3/E del 14 febbraio 2011, l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1 comma 47 della Legge 220/2010, che ha dato attuazione all'art. 53 comma 1 D.L. 31 maggio 2010 n. 122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, per il periodo di imposta 2011".

che l'art. 26 della Legge 15 luglio 2011 nr. 111, così come modificato dall'art. 22, comma 6, della Legge 12 novembre 2011, nr. 183, ha esteso a tutto il 2012 la medesima disciplina


Le parti come sopra rappresentate, in materia di applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%;


concordano quanto segue:


1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo e si intendono qui integralmente trascritte
2. Le parti recepiscono quanto indicato nella citata circolare dell'Agenzia delle Entrate e considerano pertanto incrementi di produttività ed efficienza organizzativa quanto contenuto al successivo punto 3 - nonché le prestazioni straordinarie tutte ed il lavoro supplementare, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali, che saranno erogati ai dipendenti delle società dal 1° gennaio 2012 e sino al 31 dicembre 2012.
3. Le parti, in via esemplificativa e non esaustiva, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme di cui alle premesse, considerano finalizzati ad incrementi di produttività, competitività, redditività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa, i seguenti istituti economici:
 - a) Lavoro straordinario
 - b) Lavoro supplementare
 - c) Compensi per clausole elastiche e flessibili
 - d) Lavoro a turno
 - e) Lavoro domenicale o festivo anche svolto in normale orario di lavoro
 - f) Premi variabili di rendimento e di efficienza organizzativa
 - g) Lavoro notturno

Le parti si impegnano ad armonizzare la presente Intesa qualora intervenissero variazioni normative o accordi di sistema, a livello nazionale o territoriale, rispetto alla materia trattata nel presente verbale di accordo.


Letto, confermato e sottoscritto.









L'Azienda







Le OOSS Nazionali